



CREDITI D'IMPOSTA PER ENERGIA E GAS AGGIORNAMENTO

Il Governo con il Decreto “Aiuti Quater” ha esteso anche al mese di dicembre 2022 i crediti d'imposta per le imprese che hanno subito incrementi dei costi per energia e gas superiori al 30%.

Lo studio aveva trattato le precedenti misure in tale ambito con le proprie informative del 6.6.2022 e del 12.10.2022.

La presente informativa intende riassumere tutte le misure vigenti alla data odierna.

Per Onlus ed ETS ed Enti Religiosi che esercitano servizi socio sanitari o socio assistenziali in regime di residenzialità sono previste specifiche misure alternative con riferimento alle quali verrà inviata specifica comunicazione.

SOMMARIO

1. Quadro generale dei crediti d'imposta	2
2. Quando spettano i crediti d'imposta	2
3. Soggetti beneficiari dei crediti d'imposta	2
4. Utilizzo dei crediti d'imposta	3
5. Cessione dei crediti d'imposta	4
6. Altri aspetti dei crediti d'imposta	4



1. QUADRO GENERALE DEI CREDITI D'IMPOSTA

Nella tabella che segue si riporta il quadro generale vigente dei crediti d'imposta per consumi energetici e di gas.

SOGGETTI BENEFICIARI	1° TRIM. 22	2° TRIM. 22	3° TRIM. 22	4° TRIM. 22
ENERGIVORI	20%	25%	25%	40%
GASIVORI	10%	25%	25%	40%
NON ENERGIVORI		15%	15%	30%
NON GASIVORI		25%	25%	40%

Il credito d'imposta si applica alla componente energetica/gas di competenza di ogni periodo sopra indicato.

Dalle fatture/bollette devono pertanto essere esclusi le imposte e gli oneri diversi dalla componente energetica/gas.

2. QUANDO SPETTANO I CREDITI D'IMPOSTA

Il credito d'imposta spetta nel caso di incremento superiore al 30% dei costi medi di energia e gas nei periodi di seguito indicati.

Crediti imposta 1° trimestre 2022

Confronto tra il costo medio del 4° trimestre 2021 e il 4° trimestre 2019.

Crediti imposta 2° trimestre 2022

Confronto tra il costo medio del 1° trimestre 2022 e il 1° trimestre 2019.

Crediti imposta 3° trimestre 2022

Confronto tra il costo medio del 2° trimestre 2022 e il 2° trimestre 2019.

Crediti imposta 4° trimestre 2022

Confronto tra il costo medio del 3° trimestre 2022 e il 3° trimestre 2019.

3. SOGGETTI BENEFICIARI DEI CREDITI D'IMPOSTA

I crediti d'imposta spettano solo alle imprese ed alle cooperative.

Non spettano invece ai professionisti.



Ai fini della misura dei crediti d'imposta i soggetti beneficiari sono suddivisi nei quattro gruppi di seguito sinteticamente descritti.

Energivori

Sono i soggetti individuati dal Decreto MISE 21.12.2017: trattasi di soggetti che hanno un consumo medio di energia elettrica pari almeno ad 1 GWh/anno e che sono in possesso degli ulteriori requisiti di cui al citato Decreto MISE.

Gasivori

Soggetti che hanno consumi annuali di gas naturale maggiori o uguali a 1 GWh (che corrispondono a circa 95.000 metri cubi all'anno) oltre altri requisiti disciplinati da specifico decreto del MISE.

Non energivori

Soggetti che acquistano energia elettrica dotati di un contatore con potenza pari o superiore a 16,5 Kw.

Con riferimento ai soli consumi del 4° trimestre 2022 rientrano tra i beneficiari dei crediti d'imposta anche i soggetti dotati di un contatore con potenza pari o superiore a 4,5 Kw.

Non gasivori

Qualsiasi soggetto consumatore di gas non rientrante nella categoria dei soggetti gasivori.

4. UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA

I crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione con modello F24 trasmesso tramite "Fisconline", "Entratel" o professionista abilitato.

I crediti d'imposta devono essere utilizzati in compensazione entro le seguenti date.

Crediti imposta 1° trimestre 2022

Entro il 31.12.2022.

Crediti imposta 2° trimestre 2022

Entro il 31.12.2022.

Crediti imposta 3° trimestre 2022



Entro il 30.06.2023.

Crediti imposta 4° trimestre 2022

Entro il 30.06.2023

I codici tributo per la compensazione saranno forniti dallo studio.

5. CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

In alternativa all'utilizzo in compensazione, i crediti d'imposta possono essere ceduti tramite apposita procedura telematica predisposta dall'Agenzia delle Entrate ad altri soggetti entro le medesime date di cui al paragrafo precedente. Ai fini della cessione occorre il rilascio del visto di conformità da parte degli intermediari abilitati.

I crediti d'imposta devono essere ceduti per intero.

I soggetti acquirenti devono utilizzare i crediti d'imposta acquistati entro le medesime date indicate al paragrafo precedente.

I crediti possono essere ceduti anche una seconda e terza volta ma solo soggetti vigilati (banche, assicurazioni, poste, etc).

I codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte degli acquirenti saranno forniti dallo studio.

6. ALTRI ASPETTI DEI CREDITI D'IMPOSTA

I crediti d'imposta:

- non sono imponibili fiscalmente;
- non rientrano nel plafond degli aiuti di stato c.d. "de minimis";
- non concorrono al limite delle compensazioni annue;
- sono cumulabili con altre agevolazioni.